

N. 00056/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02082/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2011, proposto da:

I - ricorrenti **EL**, rappresentati e difesi dall'avv. Maria-Luisa Tezza, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

contro

Comune di Brentino Belluno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Ferrari, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 2569 del 16.09.2011, a firma del Sindaco Sig. Asileppi, ricevuto in data 23.09.2011, con il quale il Comune di Brentino Belluno (Verona) rigettava l'istanza di integrazione retta alberghiera presentata dal Sig. **L** in nome e per conto della madre, Sig.ra **I**

— — —, ai sensi e per gli effetti degli artt.6, IV comma, n. 25 della Legge 08.11.2000 n. 328;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brentino Belluno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 il Pres. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il secondo motivo di gravame si manifesta fondato alla luce di un orientamento giurisprudenziale in fase di consolidamento, in base al quale, ai fini dell'integrazione della retta alberghiera, si deve tenere conto della sola situazione reddituale del ricoverato (cfr. C.d.S. n. 1607/11 e n. 5185/11; Tar Veneto, III Sez., n. 950/11);

ritenuto che l'interessata, pur non sprovvista di un reddito minimo, non possa provvedere al pagamento della retta richiesta;

ritenuto pertanto che il ricorso, assorbito ogni altro motivo, debba essere accolto;

rilevato, tuttavia, che le spese di lite devono essere compensate, stanti le recenti oscillazioni giurisprudenziali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)